

**Comune di Faloppio
Provincia di Como**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.05.2008 con deliberazione n. 20

Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

Capo I – Principi

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione", il Comune di Faloppio;
 - b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
 - c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
 - f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

(Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali)

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:
 - a) impianti di interesse comunale o sovra comunale, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intero Comune o anche ad ambito sovra comunale;
 - b) impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto comunale;
 - c) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo.
2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione.
3. Gli impianti di interesse cittadino hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovra comunale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.
4. Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.
5. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.
6. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.
7. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4 **(Forme di gestione degli impianti sportivi)**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Faloppio, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrono i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e
 - d) comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
 - e) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea (vedi art. 13).
2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmate, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente (vedi art.12).

Art. 5 **(Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi)**

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6

(Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art. 7

(Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi)

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.

4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.

5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.

Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi comunali

Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 8

(Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale)

1. L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 6 la gestione di impianti di base che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
 - b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
 - c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
 - d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.
2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.
3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Art. 9

(Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione)

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:
 - a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
 - b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.
2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive.
4. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.
5. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.
6. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali:
 - a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);
 - b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
 - c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto in relazione all'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle
 - d) attività soddisfacenti le esigenze essenziali della comunità locale.
7. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10

(Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali)

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 9 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Faloppio nelle proprie attività.
3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art. 11

(Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione)

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 6 e secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:
 - a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;
 - a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione
 - a.3.) l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;
- c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;
- d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;
- f) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto:
 - f.1.) delle potenzialità di razionalizzazione del budget funzionale alla gestione dell'impianto, con attenzione per le capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote partecipative erogate dall'Amministrazione, anche in funzione della stabilizzazione delle tariffe;

f.2.) delle potenzialità delle attività di fundraising connesse alla gestione dell’impianto ed alla gestione di attività correlate alle potenzialità comunicative delle strutture.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all’affidamento in gestione di impianti sportivi l’Amministrazione predisponde ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 12

(Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi)

1. L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblicoprivato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l’Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 13

(Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall’Amministrazione)

1. L’Amministrazione, secondo quanto stabilito all’art.4, 1° comma lett. d), può, affidare la gestione degli impianti sportivi a:

- a) aziende speciali, anche consorziali;
- b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
- c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate(vedi art. 4 comma d).

2. L’affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall’Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Capo II – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra

Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 14

(Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali)

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:
 - a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
 - b) la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;
 - c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso;
 - d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
 - e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.
2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 15

(Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali)

1. La convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 o all'art. 9 può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
 - a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
 - b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Art. 16

(Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi)

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base all'art. 7 o all'art. 8 del presente regolamento è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 7, non può comunque superare il periodo massimo dieci (10) anni.
La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati.
4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un (1) anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Art. 17 (Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione)

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.
3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:
 - a) alle interazioni organizzative esplicitate;
 - b) al quadro delle prestazioni complessive;
 - c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione.
 - d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.
4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.
5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 18 (Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi)

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.
3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che

permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

Art. 19
(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. L'Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Lombardia.
3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.
4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Faloppio incompatibili con le norme in esso contenute.

Art.20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.